



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 30 maggio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013

1. Ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, C.G.S. A.S.D. FUTBOL MONTESACRO

avverso decisioni merito gara Pegaso/Futbol Montesacro del 6.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013)

La C.G.F., riqualificato il primo motivo di ricorso alla stregua di una *actio nullitatis*, lo **ACCOGLIE** e conseguentemente **DICHIARA NULLA** la Delibera impugnata con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in diversa composizione, ai fini di una nuova decisione in ordine al reclamo proposto dalla società ASD Pegaso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della LND assunta in relazione alla gara Pegaso/Futbol Montesacro del 6.1.2013. Dispone trasmettersi gli atti alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per le valutazioni di competenza.

2. Ricorso A.S.D. SAN SISTO

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pezzali Lorenzo seguito gara Campionato Juniores Dilettanti, Firenze Ovest/San Sisto del 18.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013)

RESPINTO

3. Ricorso in procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse seguito gara SSD Subasio/SSD Correggese Calcio del 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di €300,00

